L'agevolazione fiscale, al momento, è stata riconoscita solo a 5 contribuenti su 4500

Patent Box, accordi solo per lo 0,1% delle domande

Pagine a cura di **Federico Unnia**

Sono stati solo 5 gli accordi preventivi sottoscritti nel 2016 tra imprese e l'Agenzia delle entrate aventi ad oggetto la definizione in contraddittorio dei metodi e dei criteri di determinazione del reddito agevolabile ai fini della normativa sul patent box. Cinque su oltre 4500 domande presentate dalle imprese per sfruttare l'agevolazione fiscale per i redditi derivanti da opere dell'ingegno. Un numero molto basso che in prospettiva getta apprensione tra gli studi legali e di dottori commercialisti impegnati in queste complesse procedure. Un ritardo che crea forte indecisione sugli effettivi benefici di cui le imprese potranno godere negli esercizi futuri. Che fare, quindi, per smaltire la mole di domande pendenti?

Pietro Pouchè

«L'Agenzia delle Entrate si trova attualmente in un situazione di oggettivo ritardo nell'iter per la valutazione e l'ammissibilità delle domande di adesione al sistema del Patent Box», spiega **Pietro Pouché** del dipartimento di proprietà intellettuale dello studio legale ***Simmons & Simmons***. «Personalmente ritengo che, se da un lato tale ritardo dimostra la carenza di una struttura organizzativa funzionale ed efficiente in grado di far fronte all'elevato e inaspettato numero di istanze pervenute (circa 4.500), dall'altra manifesta l' adesione e la grande approvazione che ha ottenuto nel nostro paese il Patent Box, un sistema che rappresenta un grande passo avanti nell'innovazione e nello sviluppo dei beni immateriali e nella valorizzazione degli assets di proprietà industriale». Sotto osservazione la procedura adottata. «La procedura presenta alcune criticità, dettate in particolar modo dalla peculiarità del sistema societario italiano, costituito in maggioranza dalle piccole medio imprese. Queste, nonostante non siano obbligate ad illustrare preventivamente i criteri di calcolo, sono costrette a definire in sede contraddittoria l'entità dell'agevolazione e ciò risulta complesso per imprese che non sono dotate di una struttura e di una preparazione sufficienti. È evidente che bisognerebbe plasmare il regime del Patent Box sulla base della peculiarità del mercato italiano la cui forza è proprio data non dalle grandi realtà imprenditoriali, ma dalle piccole medio imprese e pertanto una semplificazione della procedura nei confronti di tali imprese potrebbe portare ad evitare le lungaggini del contraddittorio e rendere più rapido ed efficiente l'intero sistema» conclude.

Alberto Camusso

Secondo **Christian Montinari**, partner di ***Dla Piper***, «il 2016 è stato un anno estremamente particolare. Il successo della cd. Voluntary Disclosure ha concorso in maniera sostanziale a rallentare l'analisi da parte dell'Agenzia dell'Entrate delle altrettanto numerose istanze presentate dai contribuenti al fine di beneficiare del Patent Box. Questo ritardo, seppur dovuto a motivazioni del tutto comprensibili, concorre, tuttavia, ad indebolire l'immagine di questa importante misura soprattutto nei confronti dei gruppi multinazionali ed investitori esteri. Occorre rafforzare il team dedicato all'analisi delle istanze presentate per beneficiare del regime di patent box, intensificare la ripartizione delle istanze (in base alla materialità delle stesse) tra uffici centrali, direzioni regionali e provinciali fornendo chiare ed uniformi linee guida ed eseguire parte delle analisi in una successiva fase di controllo. Soprattutto in considerazione del grande interesse per questa importante misura agevolativa (oggettivamente tra le più incisive a livello europeo) e, al contempo, il timore di un eccessivo ritardo nell'analisi delle istanze ovvero di un suo riconoscimento «standardizzato», con conseguenti ripercussioni negative sui piani finanziari predisposti tenendo in considerazione gli effetti di questa misura».

Christian Montinari

Carla Calcagnile

Passando ai suggerimenti concreti, secondo **Alberto Camusso**, partner dello Studio Legale ***Jacobacci e Associati***, «i ritardi erano in qualche modo prevedibili, sia per l'elevato numero di pratiche presentate, sia per la novità del tema - questo vale per le imprese, i professionisti, ma anche per l'amministrazione. Le istanze potrebbero essere ordinate per categoria, a seconda della natura degli immateriali di cui si chiede l'agevolazione, e dei metodi di contribuzione adottati. Andrebbero incentivate anche le deleghe all'interno dell'amministrazione, sebbene ciò possa poi andare a discapito dell'omogeneità di trattamento - soprattutto laddove non vi siano linee guida chiare e condivise, che al momento non risultano essere state adottate. Non dimentichiamo che per le imprese il ritardo è sinonimo di incertezza, anche rispetto ad eventuali modifiche o politiche di gestione per gli esercizi futuri e quindi anzitutto per le istanze per il 2016. Questo potrebbe anche scoraggiare le numerose imprese che hanno atteso i primi risultati prima di procedere a formulare istanze di agevolazione, confidando in alcuni «precedenti» da cui trarre utili indicazioni».

«Da quanto ci risulta l'Agenzia delle Entrate ha lavorato su alcune istanze pilota di importi più rilevanti e selezionate per tipologia di problematica, in modo tale da stabilire delle linee guida per le successive valutazioni. Sappiamo inoltre che ad alcuni contribuenti sono già pervenute richieste di documentazione aggiuntiva. Non parlerei quindi di ritardo considerando che non erano previsti termini precisi di risposta da parte dell'Agenzia» ricorda **Carla Calcagnile di *Jones Day***. «È chiaro che la carenza di organico non aiuta. Sarebbero opportuni maggiori investimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria, soprattutto alla luce del successo dell'iniziativa. I clienti – aggiunge - si aspettavano risposte più celeri ma non sono allarmati in quanto le tempistiche sono in linea con le aspettative iniziali che prevedevano risposte nel corso del 2017».

Giovanni Mercanti

Alessandro La Rosa

«Alla luce della nostra esperienza, riteniamo che i rallentamenti nell'analisi delle domande relative alla tassazione agevolata per i diritti di proprietà industriale, siano principalmente causati dal numero elevato di richieste presentate dalle aziende italiane nel 2015 e dalla poca chiarezza del decreto attuativo. Basti considerare che dalla lettura di tale decreto, stiamo riscontrando notevoli difficoltà nel comprendere quali privative effettivamente godano delle agevolazioni e quali siano i metodi di calcolo dei redditi derivanti dalle medesime» ricorda **Alessandro La Rosa**, legale dello ***Studio Previti***. Cosa si dovrebbe fare per accelerare la procedura? «Al fine di accelerare e soprattutto rendere più snella la procedura è innanzitutto necessario un confronto con i consulenti tecnici e contabili delle aziende da una parte e con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate dall'altra tentando di stabilire quali beni immateriali sia opportuno far rientrare nell'agevolazione prevista dal Patent Box e specificare un unico criterio di calcolo per la determinazione del reddito soggetto al vantaggio fiscale» aggiunge.

Massimiliano Gazzo

Per **Giovanni Mercanti**, partner di ***Mercanti Dorio e Associati***, «l'agevolazione evidentemente è molto interessante per un tessuto industriale come il nostro che, seppur non in prima linea nella registrazione dei brevetti, fa grande uso di ingegno e inventiva. Da qui la rilevante mole di domande relative all'uso interno di IP, che, in base alla normativa attuale, obbligano al coinvolgimento dell'ufficio ruling internazionale. Forse questo aspetto è stato un po' sottovalutato, tanto più se si considera il ruolo strategico giustamente attribuito all'ufficio ruling internazionali nell'ambito investimenti internazionali. Non è un problema di competenze, che sono indubitabilmente adeguate sotto il profilo qualitativo, ma di organico, il cui ampliamento temo non sia semplice. Vi è da chiedersi se il coinvolgimento preventivo tramite ruling sia l'unico modo per gestire un efficiente rapporto collaborativo tra ufficio e contribuente. I commenti dei nostri clienti sono positivi, tutti apprezzano l'agevolazione, meno semplice è convincerli ad aprire il dossier, atteso che la determinazione del beneficio non è immediata. Per superare il problema, noi professionisti siamo comprensibilmente chiamati a sopportare una quota del rischio».

Secondo **Massimiliano Gazzo**, partner tax e responsabile dipartimento fiscale dello studio legale ***De Berti Jacchia Franchini Forlani*** «il ritardo era già stato avvertito e velatamente manifestato nei mesi scorsi. Da un lato, era prevedibile che la riorganizzazione interna degli uffici Accordi preventivi della Direzione centrale accertamento avrebbe causato rallentamenti nella gestione delle stesse per carenza del personale. Dall'altro non ci si aspettava un'adesione così elevata delle imprese italiane, gran

Supplemento a cura di **Roberto Miliacca** ***rmiliacca@class.it*** *e* **Gianni Macheda** ***gmacheda@class.it***

Servirebbe un maggiore organico alle Entrate

parte spinte dalla «grandfathering clause» imposta dall'Ocse per marchi e know-how. Una spinta decisiva potrebbe essere fornita da un tavolo di confronto tra la Direzione Centrale e consulenti per definire delle Linee Guida di maggiore dettaglio per la definizione dei criteri e dei metodi di calcolo del nexus ratio e del contributo economico degli IP nei casi più ricorrenti. Tali Linee Guida sarebbero un utile ausilio per le direzioni «meno esperte» ed accelererebbero la conclusione dei ruling, ma sarebbe utile anche per i contribuenti per avere maggiori certezze sulle aspettative dei benefici relative alle domande presentate. La principale preoccupazione dei clienti è avere certezza del beneficio. I clienti ci chiedono infatti informazioni sulle modalità con cui usufruire dell'agevolazione sia per l'uso diretto che indiretto degli IP che sui tempi di conclusione dell'accordo».

Pier Luigi Roncaglia

«Il ritardo è conseguenza di vari fattori, tra cui il numero elevato di domande, sia in assoluto sia in relazione alle domande che riguardano i redditi prodotti dall'utilizzo dei marchi (36%) e know-how (22%), che sono i beni intangibili più complessi da valutare», spiega **Pier Luigi Roncaglia**, managing partner dello studio legale ***Siblegal***, «tanto che l'Ocse li ha esclusi o fortemente limitati negli standard relativi al Patent Box. Inoltre l'Agenzia si è trovata in forte difficoltà a valutare i sistemi di calcolo per la determinazione della quota di effettivo apporto dei beni intangibili alla produzione del reddito, quota da considerare per determinare l'agevolazione fiscale. Sarebbe necessario un confronto tra Agenzia della Entrate ed esperti indipendenti di riconosciuta esperienza per determinare criteri accettabili che l'Agenzia possa applicare di default ove non ritenga di accettare quelli proposti dall'azienda. La sensazione delle imprese è di incertezza e delusione rispetto a un atteggiamento molto rigido dell'Agenzia. È forte il sospetto che l'Agenzia, di fronte a una mole di domande di assai superiore alle stime e al conseguente rischio di una perdita eccessiva di gettito fiscale, agisca per ora con estrema prudenza evitando di creare precedenti potenzialmente dannosi per le casse statali.

Eugenio Romita

«Sin dai tempi della presentazione delle istanze», dice **Eugenio Romita**, responsabile del dipartimento Tax di ***Gattai Minoli Agostinelli & Partners*** «avvisammo i clienti di dimensioni medie che i risultati non sarebbero arrivati prima del 2017 inoltrato, per cui allo stato non registriamo agitazione. Peraltro, i progetti-pilota sui grandi contribuenti, trattati dalla Direzione Centrale dell'Agenzia, sono in fase avanzata ed alcuni di essi stanno per concludersi (sebbene anch'essi con ritardo rispetto alle previsioni). A livello di Direzioni Regionali, alcune hanno iniziato ad esaminare le istanze ed alcune dovrebbero iniziare i lavori a gennaio 2017». «Osservando dall'esterno», aggiunge Romita, «viene facile suggerire l'arruolamento di figure competenti sul territorio (Direzioni Regionali) diminuendo il livello di burocrazia e di formalismo, ma non si può addossare la responsabilità solo sull'Agenzia. Per conferire poi al patent box la valenza di politica economica sbandierata dal legislatore all'epoca della sua introduzione, bisognerebbe che l'Agenzia centrale desse, nella trattazione dei progetti-pilota sui soggetti di grandi dimensioni, un messaggio di grande convenienza della misura agevolativa, sì da creare in Italia, non soltanto a parole, un ambiente favorevole all'attività di sviluppo dei beni immateriali agevolabili, ciò che avrebbe ripercussioni positive sull'economia ed in ultima analisi sul gettito a regime, in cambio di una riduzione del gettito nell'immediato».

© Riproduzione riservata

SERENA PIETROSANTI, *HOGAN LOVELLS*

Il tempo è un elemento essenziale

I clienti sono obiettivamente spaventati. La materia è complessa perché coinvolge il tema dei prezzi di trasferimento ed i tempi necessari per concludere un APA sono ben noti. Si aggiunga peraltro l'incertezza in merito alla possibilità di fruire dell'agevolazione con riferimento ai marchi per il noto contrasto rispetto alle posizioni Ocse lo sconcerto è evidente», dice **Serena Pietrosanti**, counsel del dipartimento di Tax di ***Hogan Lovells***.

Domanda. Come gestire questo ritardo?

Risposta. Il ritardo da parte dell'Agenzia delle Entrate implica evidenti svantaggi finanziari per i contribuenti che non possono beneficiare del risparmio fiscale sino alla conclusione della procedura di ruling. In caso di conclusione dell'accordo di ruling in un periodo di imposta successivo a quello nel quale è stata presentata l'opzione, infatti, il contribuente è costretto a «giocare al recupero»: in prima battute paga le sue imposte piene senza considerare il beneficio della detassazione e solo in un secondo momento può recuperare quanto indebitamente versato. Più è lungo il tempo di valutazione delle istanze da parte dell'Agenzia, quindi, maggiore è lo svantaggio finanziario per il contribuente che non viene nemmeno indennizzato tramite il riconoscimento di interessi su quanto indebitamente versato. Il meccanismo di recupero, inoltre, è piuttosto articolato: il contribuente dovrà infatti valutare se presentare una dichiarazione integrativa a favore, presentare una istanza di rimborso ovvero fruire dell'agevolazione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stato concluso l'accordo di ruling anche con riferimento alla quota di agevolazione riferibile alle annualità precedenti.

Serena Pietrosanti

D. Cosa suggerisce di fare?

R. Per accelerare le procedure di ruling si è tentata la strada della decentralizzazione delle competenze per la gestione delle istanze alle Direzioni Regionali. Tuttavia, nonostante l'indubbia bontà dell'iniziativa, questa non sembra aver prodotto gli effetti sperati, in quanto molti dei contribuenti che hanno presentato l'istanza nel 2015 allo stato hanno ricevuto unicamente la conferma dell'ammissione alla procedura con l'avvertimento di essere poi convocati successivamente per le discussioni tecniche. Il ruling obbligatorio peraltro sembra in contrasto con la tendenza a rendere facoltativa la consultazione preventiva dell'amministrazione introdotta da ultimo con il cd «decreto internazionalizzazione.

DANIELE CANEVA, *CREA AVVOCATI ASSOCIATI*

Un successo che deve essere governato

«Ritengo che le istanze presentate all'Agenzia siano state in numero decisamente superiore alle attese e che l'attività di verifica delle stesse sia complessa. Infatti la normativa sul patent box in Italia sta avendo un'applicazione più ampia che in altri Paesi», dice ad *Affari Legali* **Daniele Caneva**, managing partner di ***Crea avvocati associati*** specializzato in diritto industriale. «Si consideri che in Italia sono ammessi al beneficio anche i marchi e che il know-how è agevolabile senza i limiti previsti in altri ordinamenti. Proprio con riguardo allo specifico tema del know-how, reale patrimonio dell'industria italiana si consideri che esso è stato oggetto di oltre il 20% delle istanze superando quelle relative ai brevetti. Ovviamente l'analisi del know-how aziendale da parte dell'Agenzia comporta un'attività non semplice ed immediata. L'art. 98 CPI definisce tale importante diritto agevolabile come un complesso di informazioni in grado di assicurare un vantaggio competitivo che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Tali informazioni devono poi essere sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete. Si tratta di diritti esclusivi che non sono dimostrabili dal possesso di un certificato rilasciato da ente terzo (come per esempio il brevetto) e che non godono di una presunzione di validità. L'Agenzia dovrà quindi operare una valutazione sulla sufficienza della descrizione di tali dati che può risultare complessa. Da parte nostra, al fine di schematizzare in modo chiaro e esaustivo le informazioni ed i dati da inserire nelle istanze, abbiamo elaborato un format che rappresenta la sintesi di informazioni tecniche, giuridiche ed ovviamente contabili.

Daniele Caneva

Domanda. Cosa si dovrebbe fare per accelerare la procedura?

Risposta. Ovviamente un elemento chiave è l'eventuale necessità di ampliare l'organico destinato a questa attività che, come si è detto, è risultata molto rilevante. Ritengo che, come in ogni nuova attività, vi sia un periodo di necessario rodaggio sia da parte dell'Agenzia, nell'esaminare le relazioni, sia anche da parte dei professionisti nel comprendere meglio i dati e le informazioni che l'Agenzia ritiene essenziali. Si arriverà quindi all'elaborazione di protocolli o linee guida che indichino i requisiti in assenza dei quali l'esame dell'istanza si deve arrestare. Ma anche questa operazione è molto delicata e, se non correttamente eseguita, rischia di essere penalizzante per i contribuenti. È poi opportuno elaborare dei parametri per valutare la congruità dei numeri esposti. Tali parametri possono essere mutuati dalla materia del «transfer pricing» per il marchio, ma non si può dire altrettanto per software o know-how.

D. Quali commenti raccogliete presso i clienti che state assistendo in questo filing?

R. I clienti hanno accolto con estremo favore la nuova normativa che ha anche imposto di compiere una riflessione sull'importanza della Proprietà Industriale nella loro attività di impresa. Ovviamente i clienti sono consapevoli della novità della materia e del fatto che il risparmio fiscale che ne può derivare comporta e giustifica una complessa procedura di redazione e di esame delle istanze. Del resto la predisposizione delle istanze sta richiedendo uno sforzo significativo per tutti gli interpreti coinvolti: figure interne all'azienda e professionisti esterni ossia fiscalisti e noi consulenti legali in proprietà industriale.